

Soc.Agr Agraria Erica Srl
Via Matteotti n.275
47020 Roncofreddo (FC)
C.F 01043800372
P.IVA 02624060402
pec agrariaerica@pec.it

Allevamento sito in: VIA REALE VOLTANA n.48, ALFONSINE (RA)

**VALUTAZIONE PRELIMINARE PER LA REDAZIONE DELLA
RELAZIONE DI RIFERIMENTO D.M. 272 DEL 13/11/2014 –
AGGIORNAMENTO**

Data:

Dicembre 2024

Il Legale Rappresentante

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 22 della direttiva 2010/75/UE è finalizzato essenzialmente alla salvaguardia dall'inquinamento dei suoli e delle acque di falda dalla presenza di un impianto e ad individuare le colpe nel caso di contaminazione delle suddette componenti al momento della sua dismissione.

La sua applicazione si esplica attraverso la redazione della Relazione di riferimento che deve indicare le sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate, le relative quantità e le modalità di gestione per capire se ci sono le condizioni affinché si crei contaminazione dei suoli e delle falde.

I dettami dell'art. 22 sono stati recepiti nella norma ambientale vigente (D.Lgs. 152/06) attraverso l'emanazione, nell'aprile del 2014, del D.Lgs. 46/2004.

Per l'elaborazione della Relazione di Riferimento a livello comunitario sono uscite le relative linee guida (Comunicazione della Commissione Europea - 6.05.2014 - C136/01).

Di seguito vengono riportati i principali riferimenti normativi estratti dalle norme citate che esplicitano quanto sopra.

DECRETO 15 aprile 2019, n. 95.

Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v *-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

D.Lgs 152/2006 coordinato con il D.Lgs 46/2014

Art. 5, comma 1, lettera v-bis:

“Relazione di riferimento”: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

Art. 5 comma 1, lettera v-ter:

“Acque sotterranee”: acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera l (cioè tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo, nella zona di saturazione ed in diretto contatto con il suolo e sottosuolo);

Art. 5 comma1, lettera v-quater:

“suolo”: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza (riguarda la difesa del suolo)....(omissis)....

DIRETTIVA 2010/75/UE

Direttiva relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Articolo 22 - Chiusura del sito

- 1 Fatta salva la direttiva 2000/60/Ce, la direttiva 2004/35/Ce, la direttiva 2006/118/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della pertinente normativa dell'Unione sulla protezione del suolo, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire l'osservanza dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo al momento della cessazione definitiva delle attività.
- 2 Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013.

La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3.

La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) informazioni sull'uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito;
- b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

Se le informazioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell'Unione soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento presentata.

La Commissione può fissare linee guida in merito al contenuto della relazione di riferimento.

- 3 Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione. Se l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella rela-

zione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure.

Fatto salvo il primo comma, al momento della cessazione definitiva delle attività, e se la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione successivo al 7 gennaio 2013 e tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, cessi di comportare detto rischio.

- 4 Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo cessi di comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

Comunicazione della Commissione Europea (6.05.2014 - C136/01) – Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Le linee guida riportano all'articolo 3 importanti definizioni per capire il sito produttivo e i comparti ambientali oggetto di attenzione. In particolare si definisce:

- **«installazione»:** l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nell'allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- **«sostanze pericolose»:** sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- **«acque sotterranee»:** acque sotterranee quali definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La direttiva 2006/60/CE definisce “acque sotterranee” tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e sottosuolo.

- **«suolo»:** lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.

Al punto 5 delle linee guida si individua il processo di lavoro per l'elaborazione della Relazione di riferimento. Essa può essere articolata in 8 fasi, riguardanti le seguenti azioni principali:

- **fasi da 1 a 3: determinare se occorre elaborare una relazione di riferimento;**
- **fasi da 4 a 7: determinare come elaborare la relazione;**
- **fase 8: determinare il contenuto della relazione.**

Se nel corso delle fasi da 1 a 3 viene dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che non occorre alcuna relazione di riferimento, non è necessario passare alle fasi successive.

Tale dimostrazione deve essere messa per iscritto, in un documento che comprenda anche le relative motivazioni e che sarà conservato dall'autorità competente.

È altresì possibile che un'installazione non tenuta all'elaborazione di una relazione di riferimento apporti successivamente modifiche alle attività svolte sul sito tali da richiedere una relazione di riferimento, ad esempio proponendo di inserire per la prima volta sostanze pericolose in un nuovo processo. In questo caso, la necessità di elaborare una relazione di riferimento al momento dell'aggiornamento dell'autorizzazione dovrà essere rivalutata ai sensi delle presenti linee guida.

Benché le fasi siano state numerate da 1 a 8 esse potranno svolgersi secondo un ordine differente o contemporaneamente. Le linee guida illustrano poi con maggiore dettaglio ciascuna delle otto fasi.

In particolare per le prime tre fasi si specifica:

- **Fase 1: identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell'installazione:**

Stilare un elenco di tutte le sostanze pericolose trattate entro i confini dell'installazione (come materie prime, prodotti, semilavorati, sottoprodotti, emissioni o rifiuti).

L'elenco dovrà comprendere tutte le sostanze pericolose associate sia alle attività di cui all'allegato I della direttiva, sia alle attività accessorie che sono tecnicamente connesse con le attività svolte e che possono influire sull'inquinamento del suolo o delle acque sotterranee.

Se le sostanze pericolose sono elencate con i nomi commerciali, occorre indicare anche i componenti chimici. In caso di miscele o composti, indicare il contenuto percentuale dei componenti chimici principali.

- **Fase 2: Identificazione delle sostanze pericolose pertinenti:**

Sulla base dell'elenco stilato nella fase 1, determinare il potenziale rischio di inquinamento dovuto a ciascuna sostanza pericolosa, tenendo conto delle rispettive proprietà fisico-chimiche, quali: composizione, stato fisico (solido, liquido o gassoso), solubilità, tossicità, mobilità, persistenza ecc. Tali informazioni dovranno essere utilizzate per determinare se la sostanza può inquinare il suolo e le acque sotterranee. I dati e i loro criteri di interpretazione dovranno essere illustrati in

modo che nella relazione di riferimento siano chiari i motivi per cui alcune sostanze sono state prese in considerazione e altre no.

– **Fase 3: Valutazione della possibile contaminazione locale:**

Per quanto attiene la Fase 3 ciascuna sostanza individuata nella fase 2 dovrà essere analizzata in riferimento al sito, per stabilire se esistono circostanze che possano comportare il rilascio della sostanza in quantità tali da costituire un rischio di inquinamento, sia a seguito di una singola emissione, sia per accumulo dovuto a più emissioni.

Le questioni specifiche da considerare comprendono:


- I. la quantità di ciascuna sostanza pericolosa manipolata, prodotta o emessa in relazione ai suoi effetti sull'ambiente.

Si richiede un approccio prudenziale, dato che anche la perdita continuativa di piccole quantità in un dato arco di tempo può causare un inquinamento significativo. Se si dispone di dati sui quantitativi di sostanze pericolose in ingresso e in uscita dall'impianto, questi dovranno essere esaminati per identificare le possibili emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee;

- II. l'ubicazione di ciascuna sostanza pericolosa nel sito, ad esempio il punto di consegna, stoccaggio, utilizzo, movimentazione all'interno del sito, emissione ecc., in particolare in considerazione delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee in quella parte del sito;
- III. in caso di installazioni esistenti: la presenza e l'integrità dei meccanismi di contenimento, la natura e la condizione del rivestimento del sito, l'ubicazione dei condotti di scarico, servizi o altre potenziali vie di diffusione.

È necessario identificare il metodo di stoccaggio, manipolazione e utilizzo delle sostanze pericolose pertinenti e stabilire se sono presenti meccanismi di contenimento atti a impedire il verificarsi delle emissioni, quali ad esempio, muri di contenimento, terreno pavimentato, procedure di manipolazione.

La valutazione del rischio si basa sulla valutazione di un modello concettuale che a sua volta si fonda su tre componenti fondamentali:



Nel caso risulti evidente che le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate non possono causare una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee non sarà necessario elaborare una relazione di riferimento. In pratica viene evidenziato che non sussiste almeno una delle condizioni indicate nel modello concettuale che possono determinare il rischio.

Lo schema concettuale riportato sopra viene preceduto dall'analisi della qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

Per la fase 1 si indicheranno le sostanze pericolose che saranno utilizzate nella gestione ordinaria dell'impianto.

2. LOCALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO

L'allevamento è esistente ed è composto da n. 8 capannoni autorizzati all'allevamento di avicoli da carne.

La Ditta ha in corso un progetto di ampliamento, nell'area adiacente ai capannoni esistenti, per la costruzione di ulteriori n. 4 capannoni per l'allevamento delle stesse tipologie di animali, con l'aggiunta delle pollostre.

L'area di progetto è situata nel Comune di Alfonsine, Località Taglio Corelli, in Provincia di Ravenna, a circa 2.5 metri di altitudine S.L.M.

L'insediamento è localizzato in prossimità del confine con il Comune di Lugo ed è raggiungibile percorrendo la Via Reale Voltana.

Il Canale in destra Reno scorre a nord. L'accesso ai nuovi capannoni di allevamento avverrà tramite stradello privato che si immette nella Via Reale Voltana.

Nei pressi della porzione di allevamento in ampliamento non sono presenti recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di riposo, ecc.; le abitazioni civili localizzate lungo la Via Reale Voltana distano ad oltre 300 m.

L'area su cui insiste il centro zootecnico si trova in:

- **Via Reale Voltana n. 48, Comune di Alfonsine**
- **Provincia di Ravenna (RA)**

Le coordinate geografiche del sito oggetto d'intervento (area di nuova edificazione) sono:

- **Latitudine:** 44°33'22.32"N- **Longitudine:** 11°58'38.09"E

Il sito è ricompreso nella Carta Tecnica Regionale della Regione Emilia-Romagna nella:

- **Tavola n. 222 NE “Lavezzola”** in scala 1:25000
- **Sezione n. 222040 “Filo”** in scala 1:10000
- **Elemento n. 222042 “Palazzo Tamba”** in scala 1:5000



Inquadramento territoriale del sito su ortofoto

Inquadramento geologico e geomorfologico: I terreni presenti nell'area in esame sono costituiti dai depositi quaternari continentali di origine fluviale e palustre costituiti da alternanze di strati argillosi, limosi, sabbie limose, torbe e argille organiche appartenenti alla piana alluvionale. La morfologia della zona è pianeggiante.

Inquadramento idrografico ed idrogeologico: L'area ricade all'interno del bacino del Fiume Reno. A nord dell'allevamento scorre il Canale in destra Reno.


L'idrografia della zona è caratterizzata dalla presenza di un reticolo di fossi superficiali che confluiscono le acque nella rete dei canali di bonifica.

Dal punto di vista idrogeologico si rileva che la falda idrica è presente a circa 0.90 -1.00 m. dal p.c..

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** della Provincia di Ravenna vigente, è stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riportano di seguito alcuni stralci delle tavole del P.T.C.P.:

Dalla **Tavola 1 del PTCP** "Unità di Paesaggio" si rileva che l'area nella quale è situato l'allevamento appartiene alla seguente Unità di Paesaggio n. 3 "**Valli del Reno**".




PTCP - Stralcio della Tavola 1 – Unità di paesaggio n. 3

Dalla **Tavola 3, "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee"**, del PTCP, si rileva che nell'area del centro zootecnico (esistente ed in ampliamento) non sono presenti captazioni umane e loro zone di protezione, non ricade nelle zone vulnerabili ai nitrati e non rientra nelle zone di protezione delle acque sotterranee.

Dalla **Tavola 5, "Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovra comunale, articolazione del territorio rurale"**, del PTCP, si rileva che l'allevamento è in zona individuata come "Ambiti rurali a prevalente vocazione produttiva agricola" (retino di colore

giallo chiaro). Nella zona a sud dell'area di nuova edificazione a confine con l'area del centro zootecnico è indicato un asse viario (non esistente) appartenente alla "Grande rete" di collegamento nazionale-regionale" (linea di colore rosso).



PTCP - Stralcio della Tavola 5 - Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovra comunale, articolazione del territorio rurale

Il **Piano Strutturale Comunale (PSC)** del Comune di Alfonsine, è stato approvato Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16/04/2009 e s.m.i.

Dall'analisi della **Tavola 1 AL "Schema di assetto strutturale degli insediamenti e della mobilità"** e della **Tavola 4 AL1 "Schema di assetto strutturale"** del PSC, si rileva che l'area d'intervento è esterna alle grandi reti della mobilità. Si segnala che al confine sud dell'allevamento esistente è previsto un tratto delle reti di collegamento nazionale-regionale (nuova SS16 - linea di colore magenta tratteggiata).



PSC - Tavola 1 AL "Schema di assetto strutturale degli insediamenti e della mobilità"

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Alfonsine, è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 22/05/2012 e s.m.i.

Dall'esame della **Tavola 1 AL3 “Ambiti normativi”** del RUE , si rileva che l'allevamento sorge in “Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva” (retino bianco) e che è **individuato l'allevamento esistente (perimetro indicato con linea di colore verde) con possibilità di ampliamento**. Come già indicato nella parte a sud dell'allevamento esistente è indicato il corridoio per la nuova S.S.16 (retino a tratteggio con linee rosse verticali).



RUE – Stralcio Tavola 4 AL3 “ Ambiti normativi”

Dall'esame della cartografia consultabile presso il sito internet della Regione Emilia-Romagna **Aree Protette e Rete Natura 2000** si rileva che l'allevamento è situato in zona esterna alle aree ricomprese nei “Siti di importanza comunitaria (S.I.C.)” e nelle “Zone di protezione speciale (Z.P.S.)” nonché delle “Aree a Parco”.

L'area protetta più vicina dista a circa 3.7 Km in direzione est (Riserva regionale Alfonsine). Il sito appartenente alla Rete Natura 2000 più vicino è quello identificato con “IT4070021 - ZSC-ZPS - Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno” che dista oltre 800 m in direzione nord.

Si ritiene, vista la distanza dal suddetto sito e la conformazione morfologica dovuta alla presenza degli argini del Fiume Reno che l'intervento non produca impatti negativi a livello gvegetazione e e faunistico.

L'area d'intervento non ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 punto c) del D.Lgs. 42/2004. Si precisa che il fiume Reno, sottoposto a vincolo paesaggistica, dista oltre 800 m. dall'area di nuova edificazione.

L'area non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 30.12.1923.

VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Oggetto della presente valutazione è l'impianto di allevamento avicolo situato nel comune di Alfonsine località Taglio Corelli Via Reale Voltana n. 48, gestito dalla **SOC. AGR. AGRARIA ERICA S.r.l.** con Autorizzazione Integrata Ambientale n. **DET-AMB-2022-1568 del 29/03/2022.**

La procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento è stata articolata nelle seguenti fasi:

- FASE 1** Valutazione sulla presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell'allevamento e determinazione delle classi di pericolosità
- FASE 2** Valutazione sulla rilevanza delle quantità annuali di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'allevamento, attraverso il confronto con specifiche soglie
- FASE 3** Valutazione, se le soglie sono superate, in merito alla effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose prese in esame nelle precedenti fasi 1 e 2.

FASE 1: VALUTAZIONE SULLA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE USATE, PRODOTTE O RILASCIATE NELL'ALLEVAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ

Nell'allevamento sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose:

Sostanza pericolosa	Indicazione H (o R) di pericolo attribuita alla sostanza in questione	Classe di pericolosità
Gasolio	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	1-2-4
Jodiosept	H302, H312, H314, H315, H318, H319, H332, H335, H372, H400, EUH07	2-3-4
Sanapur	EUH031, H290	NESSUNA
Virocid	H226, H302, H312, H314, H317, H332, H334, H400	2-4
Proxide	H271, H302, H314, H315, H318 H332, H335	4
Biotrin	H351, H315, H318, H319, H332, H335, H371, H400, H410, H412	1-2-3-4
Elector	H302, H315, H317, H318, H400, H410	2-4
Aquaclean	H271, H272, H302, H314, H318, H332, H335, H336	4
Bromobleu	H360D, H300, H302, H310, H312, H315, H318, H330, H332, H335, H372, H400, H410, H412	2-3-4
Rattofene	H360D, H300, H302, H310, H315, H318, H330, H332, H335, H372, H400, H410, H412	2-3-4
DT3	H300, H310, H330, H360D, H372, H400, H410	2-3

Nell'allevamento non sono prodotte o rilasciate sostanze pericolose.

FASE 2: VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLE QUANTITÀ ANNUALI DI SOSTANZE PERICOLOSE USATE, PRODOTTE O RILASCIATE DALL'ALLEVAMENTO, ATTRAVERSO IL CONFRONTO CON SPECIFICHE SOGLIE

Si riportano di seguito, per le diverse classi di pericolo, i quantitativi massimi di sostanze pericolose utilizzate. Si precisa che:

- i quantitativi sono stati determinati facendo riferimento alla massima capacità produttiva aziendale;
- i quantitativi indicati corrispondono alla quantità massima totale della sostanza presente nel sito, comprese eventuali giacenze di magazzino;
- il quantitativo indicato consiste nella quantità totale del prodotto e non nella quantità di sostanza pericolosa presente nel prodotto.
- nell'indicazione dei quantitativi massimi è stata utilizzata la stessa unità di misura (kg o dmc) per le sostanze ricadenti nella stessa classe di pericolo.

CLASSE 1 - Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)			
Nome	Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP)	Unità di misura	Quantità max annuale
Gasolio	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	dmc	8000
Biotrin	H351, H315, H318, H319, H332, H335, H371, H400, H410, H412	dmc	40
Quantitativo massimo totale di sostanze di Classe 1:			8040
Soglia:			10
ESITO: Soglia Superata			

CLASSE 2 - Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente			
Nome	Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP)	Unità di misura	Quantità max annuale
Gasolio	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	dmc	8000
Jodosept	H302, H312, H314, H315, H318, H319, H332, H335, H372, H400, EUH07	dmc	100
Virocid	H226, H302, H312, H314, H317, H332, H334, H400	dmc	15
Biotrin	H351, H315, H318, H319, H332, H335, H371, H400, H410, H412	dmc	40
Elector	H302, H315, H317, H318, H400, H410	dmc	20
Bromobleu	H360D, H300, H302, H310, H312, H315, H318, H330, H332, H335, H372, H400, H410, H412	Kg	15
Rattofene	H360D, H300, H302, H310, H315, H318, H330, H332, H335, H372, H400, H410, H412	Kg	15
DT3	H300, H310, H330, H360D, H372, H400, H410	Kg	10
Quantitativo massimo totale di sostanze di Classe 2:			8215
Soglia:			100
ESITO: Soglia Superata			

CLASSE 3 - Sostanze tossiche per l'uomo			
Nome	Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP)	Unità di misura	Quantità max annuale
Jodosept	H302, H312, H314, H315, H318, H319, H332, H335, H372, H400, EUH07	dmc	100
Biotrin	H351, H315, H318, H319, H332, H335, H371, H400, H410, H412	dmc	40
Bromobleu	H360D, H300, H302, H310, H312, H315, H318, H330, H332, H335, H372, H400, H410, H412	Kg	15
Rattofene	H360D, H300, H302, H310, H315, H318, H330, H332, H335, H372, H400, H410, H412	Kg	15
DT3	H300, H310, H330, H360D, H372, H400, H410	Kg	10
Quantitativo massimo totale di sostanze di Classe 3:			180
Soglia:			1000
ESITO: Soglia non Superata			

CLASSE 4 - Sostanze pericolose per l'uomo e/o l'ambiente			
Nome	Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP)	Unità di misura	Quantità max annuale
Gasolio	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	dmc	8000
Jodosept	H302, H312, H314, H315, H318, H319, H332, H335, H372, H400, EUH07	dmc	100
Virocid	H226, H302, H312, H314, H317, H332, H334, H400	dmc	15
Proxide	H271, H302, H314, H315, H318 H332, H335	dmc	15
Biotrin	H351, H315, H318, H319, H332, H335, H371, H400, H410, H412	dmc	40
Elector	H302, H315, H317, H318, H400, H410	dmc	20
Acquaclean	H271, H272, H302, H314, H318, H332, H335, H336	dmc	15
Bromobleu	H360D, H300, H302, H310, H312, H315, H318, H330, H332, H335, H372, H400, H410, H412	Kg	15
Rattofene	H360D, H300, H302, H310, H315, H318, H330, H332, H335, H372, H400, H410, H412	Kg	15
Quantitativo massimo totale di sostanze di Classe 4:			8235
Soglia:			10000
ESITO: Soglia non Superata			

FASE 3: VALUTAZIONE, SE LE SOGLIE SONO SUPERATE, IN MERITO ALLA EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI CONTAMINAZIONE DEL SUOLO O DELLE ACQUE SOTTERRANEE DA PARTE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESE IN ESAME NELLE PRECEDENTI FASI 1 E 2.

Con riferimento alle sostanze pericolose utilizzate in allevamento si precisa che:

- **le soglie sono superate per i prodotti appartenenti nelle classi di pericolo 1 e 2**
- **le soglie non sono superate per i prodotti appartenenti la classe di pericolo 3 e 4**

Di seguito sono elencate per classi le sostanze pericolose che superano la soglia.

Classe di pericolo 1

Il superamento è dovuto all'utilizzo di:

- **Gasolio:** utilizzato, da personale adeguatamente formato, per il rifornimento dei mezzi meccanici e per l'eventuale funzionamento del generatore di emergenza.
- Il gasolio viene stoccato in una cisterna a tenuta installata fuori terra in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
- La cisterna è dotata un bacino di contenimento che garantisce la raccolta e contenimento di eventuali perdite di gasolio senza che questo vada a contatto con il terreno. Il custode effettua attività di monitoraggio costante in merito all'assenza di perdite o sversamenti. Ove possibile la cisterna è posizionata su suolo impermeabile, è inoltre presente una tettoia di copertura a protezione dai raggi solari e dalle acque meteoriche.
- **Biotrin:** insetticida liquido utilizzato, da personale adeguatamente formato, per la lotta contro gli insetti e le mosche adulte, previa diluizione con acqua, mediante nebulizzatori sulle pareti e pavimenti. Il prodotto viene stoccato in taniche all'interno di locali dell'allevamento dotati di pavimentazione impermeabile. La sostanza non è presente in modo costante in allevamento. Il custode effettua attività di monitoraggio costante in merito all'assenza di perdite o sversamenti.

Classe di pericolo 2

Il superamento è dovuto all'utilizzo di:

- **Gasolio:** utilizzato, da personale adeguatamente formato, per il rifornimento dei mezzi meccanici e per l'eventuale funzionamento del generatore di emergenza.
Il gasolio viene stoccato in una cisterna a tenuta installata fuori terra in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
La cisterna è dotata un bacino di contenimento che garantisce la raccolta e contenimento di eventuali perdite di gasolio senza che questo vada a contatto con il terreno. Il custode effettua attività di monitoraggio costante in merito all'assenza di perdite o sversamenti. Ove possibile la cisterna è posizionata su suolo impermeabile, è inoltre presente una tettoia di copertura a protezione dai raggi solari e dalle acque meteoriche.

- **Jodiosept:** igienizzante con principio iodoformo utilizzato, da personale adeguatamente formato, per la disinfezione degli impianti di alimentazione e abbeveraggio, dei locali di allevamento e della lettiera vergine prima dell'immissione degli animali. Il prodotto viene nebulizzato sulle superfici e lasciato asciugare, senza generare soluzioni di risciacquo. Il prodotto viene stoccato in taniche all'interno di locali dell'allevamento dotati di pavimentazione impermeabile. La sostanza non è presente in modo costante in allevamento. Il custode effettua attività di monitoraggio costante in merito all'assenza di perdite o sversamenti.
- **Virocid:** disinfettante liquido ad azione detergente utilizzato per la disinfezione dei locali di allevamento, degli automezzi e veicoli aziendali. All'interno dei capannoni il prodotto viene nebulizzato sulle superfici e lasciato asciugare, senza generare soluzioni di risciacquo. Il prodotto viene utilizzato anche nel sistema di disinfezione degli automezzi all'ingresso dell'allevamento. In questo caso la disinfezione dei mezzi avviene nebulizzando una soluzione disinfettante su una piazzola impermeabile ed eventuale liquido di sgrondo viene raccolto in un pozzetto a tenuta e gestito come rifiuto, senza dispersione nell'ambiente. Il prodotto viene stoccato in taniche all'interno di locali dell'allevamento dotati di pavimentazione impermeabile. La sostanza non è presente in modo costante in allevamento. Il custode effettua attività di monitoraggio costante in merito all'assenza di perdite o sversamenti.
- **Biotrin:** insetticida liquido utilizzato, da personale adeguatamente formato, per la lotta contro gli insetti e le mosche adulte, previa diluizione con acqua, mediante nebulizzatori sulle pareti e pavimenti. Il prodotto viene stoccato in taniche all'interno di locali dell'allevamento dotati di pavimentazione impermeabile. La sostanza non è presente in modo costante in allevamento. Il custode effettua attività di monitoraggio costante in merito all'assenza di perdite o sversamenti.
- **Elector:** insetticida liquido utilizzato, da personale adeguatamente formato, per la lotta contro gli insetti e le mosche adulte, previa diluizione con acqua, mediante nebulizzatori sulle pareti e pavimenti. Il prodotto viene stoccato in taniche all'interno di locali dell'allevamento dotati di pavimentazione impermeabile. La sostanza non è presente in modo costante in allevamento. Il custode effettua attività di monitoraggio costante in merito all'assenza di perdite o sversamenti.
- **Bromoblen:** esca raticida e topicida, che viene disposta nei luoghi frequentati dai roditori, lungo i loro passaggi obbligati in prossimità delle loro tane. L'esca viene inserita all'interno di appositi contenitori impermeabili, protetta dagli agenti atmosferici, con accesso previsto solo per l'animale bersaglio e fissata in modo che non possono essere trascinate via dai roditori. La zona interessata dal trattamento viene chiaramente segnalata. Il custode effettua attività di monitoraggio costante in merito all'assenza di fuoriuscite dell'esca.
- **Rattofene:** esca raticida e topicida, che viene disposta nei luoghi frequentati dai roditori, lungo i loro passaggi obbligati in prossimità delle loro tane. L'esca viene inserita all'interno di appositi contenitori impermeabili, protetta dagli agenti atmosferici, con accesso previsto solo per l'animale bersaglio e fissata in modo che non possono essere trascinate via dai roditori. La zona interessata dal trattamento viene chiaramente segnalata. Il custode effettua attività di monitoraggio costante in merito all'assenza di fuoriuscite dell'esca.

- **DT3:** esca biocida rodenticida, che viene disposta nei luoghi frequentati dai roditori, lungo i loro passaggi obbligati in prossimità delle loro tane. L'esca viene inserita all'interno di appositi contenitori impermeabili protetta dagli agenti atmosferici, con accesso previsto solo per l'animale bersaglio e fissate in modo che non possono esser trascinate via dai roditori. La zona interessata dal trattamento viene chiaramente segnalata. Il custode effettua attività di monitoraggio costante.

Considerate le particolari misure di gestione adottate sopra descritte si ritiene nulla la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Pertanto, dalla verifica effettuata, non si ritiene necessario procedere alla redazione della “Relazione di riferimento” per l'allevamento sito in Via Reale Voltana n. 48 Alfonsine (RA).

Roncofreddo, Dicembre 2024